

Schema di garanzia fideiussoria per l'anticipo sulla quota di finanziamento degli interventi riferiti all'avviso pubblico "per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno scolastico 2018/2019"

PREMESSO CHE:

1. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 6797 del 30/06/2017 sono state approvate le linee guida per l'azione denominata "Selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel triennio 2017-2019";
2. Con d.d.s. n. del è stato approvato l'avviso pubblico "Per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno scolastico 2018/2019" e per la concessione di contributi a valere sulla predetta iniziativa di cui al punto 1;
3. Con d.d.s. n. del è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili;
4. Conformemente a quanto previsto dagli atti della procedura, e precisamente dal d.d.s. n. del, il soggetto (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, C.F., sede legale), presente nella graduatoria di cui al punto 3. che precede, ha prodotto, nei termini, la documentazione richiesta;
5. L'avviso approvato con d.d.s. n. del stabilisce che l'erogazione dell'anticipo sul finanziamento oggetto di contributo a favore dei soggetti privati avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia della realizzazione del progetto e delle attività formative pari al 100% dell'importo assegnato e approvato;
6. Il progetto presentato dal suddetto (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, C.F., sede legale).... è stato definitivamente approvato e ammesso al finanziamento di cui alla graduatoria indicata al punto 3. che precede per un importo pari a euro (importo in cifre e in lettere), come risulta dal provvedimento d.d.s. n. del, a titolo di contributo per la realizzazione del progetto (inserire titolo progetto)

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell'interesse di (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, C.F., sede legale), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro (importo in cifre e in lettere) a garanzia della realizzazione del progetto e delle attività formative (inserire titolo progetto), impegnandosi irrevocabilmente e incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti dai punti C.4, D.1 e D.2 dell'Avviso approvato con d.d.s. n. del, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 – L'efficacia della presente garanzia fideiussoria decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno, prorogabile tacitamente di sei mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla comunicazione di validazione e chiusura della rendicontazione finale del progetto presentata dall'operatore, o a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione e anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss. mm. ii. all'indirizzo(*indicare indirizzo di posta elettronica*).

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna non venga comunicato al GARANTE che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso la Tesoreria regionale sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fideiussoria e agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE – FIRMA DEL GARANTE

FORO COMPETENTE

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE – FIRMA DEL GARANTE